

**Legge regionale 29 giugno 1981, n. 36 (BUR n. 29/1981)
(Novellazione)**

**MODIFICA AGLI ARTICOLI 3 E 6 DELLA LEGGE REGIONALE
28 GENNAIO 1977, N. 10 - DISCIPLINA E DELEGA DELLE
FUNZIONI INERENTI ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE**

Articolo unico

Alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il testo dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

"Al fine di coprire le spese per l'esercizio della delega, gli Enti di cui all'art. 1 introitano l'intero importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse nel corso dell'anno.

Le eventuali quote da corrispondere agli organi verbalizzanti, qualora previste da vigenti disposizioni, vengono liquidate a cura degli enti delegati, sull'importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse.

Gli Enti delegati sono tenuti a trasmettere alla fine di ogni anno, e comunque, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, una dettagliata relazione sull'attività svolta con l'indicazione dell'importo delle somme introitate"

b) Il testo dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

"a decorrere dall'esercizio 1981 è iscritto nel bilancio di previsione della Regione alla parte spesa apposito capitolo così denominato: Parte spesa "Corrispettivo ai comuni e province per l'esercizio della delega e subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie" (con stanziamento pari al 100 per cento delle entrate regionali previste per lo stesso titolo nei corrispondenti capitoli di entrata)".